



## Comune di Val della Torre

### Città Metropolitana di Torino

#### UFFICIO DEL SINDACO

Ufficio proponente Segreteria

#### DECRETO SINDACALE N. 8

Proposta 271 - 18/06/2025

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELL' AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

#### IL SINDACO

PREMESSO CHE con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 in data 28.11.2023 è stata affidata al Sindaco, in via temporanea, la Responsabilità dell'Area Gestione del Territorio con decorrenza dal 01.12.2023;

#### CONSIDERATO CHE:

— ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dallo Statuto e Regolamenti comunali;

— l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possano essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il CCNL Comparto Funzioni locali sottoscritto in data 16/11/2022, ed in particolare gli artt. 16, 17, 18, 19, 20 e 21;

#### CONSIDERATO CHE:

- l'art. 16, comma 1 prevede che *“Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:*
  - *responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, 26 implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;*
  - *conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo”*;
- l'art. 17 ai commi 3 e 4 stabilisce che *“Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area” e che “Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti”*;

- l'art. 18, comma 1 prevede che *“Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità”*;

VISTO il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 28/11/2023 e ss.mm.ii;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 in data 18.10.2024 con la quale è stato approvato il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione”;

VISTI l’art. 3, comma 4, l’art. 4 e l’art. 5 del predetto Regolamento;

DATO ATTO che l’Area Gestione del Territorio necessita, per lo svolgimento dei propri compiti d’istituto, di una figura professionale che assuma le funzioni di Responsabile di Area;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Finanziari – Risorse Umane n. 150 Del 18/06/2025 con la quale si è provveduto a perfezionare l’assunzione in servizio ai sensi del art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 (scavalco d’eccedenza) a tempo parziale e determinato del Geom. Malandrone Enrico, Responsabile dell’Area Tecnica presso il Comune di Caselette (TO) e autorizzato a mezzo Determinazione dell’Area Amministrativa del Comune di Caselette n. 159 del 18/06/2025 (ns prot. n. 4648/2025);

CONSIDERATA la necessità di provvedere tempestivamente al conferimento della Responsabilità dell’Area Gestione del Territorio e la disponibilità manifestata dal Geom. Malandrone Enrico, in possesso dei requisiti di esperienza e competenza necessari per rivestire tale ruolo;

INDIVIDUATO il Geom. Malandrone Enrico quale figura idonea per il conferimento di incarico di Elevata Qualificazione presso l’Area Gestione del Territorio;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il CCNL Comparto Funzioni locali sottoscritto in data 16/11/2022;

## DECRETA

1. DI CONFERIRE al Geom Malandrone Enrico, dipendente del Comune di Caselette e con incarico a tempo determinato part time presso il Comune di Val della Torre di Funzionario, l’incarico di Elevata Qualificazione per l’Area Gestione del Territorio con funzioni di organizzazione ed attuazione (trattandosi di posizione lavorativa che richiede lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 16, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 16.11.2022) con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, stabilendo quanto di seguito:

- Oggetto dell’incarico: l’incarico comprende le mansioni di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quelle attribuite dallo statuto o dai regolamenti, o in base a questi, delegati dal Sindaco ed ogni altra funzione attribuita da norme di legge o regolamentari sopravvenute in vigenza dell’incarico;

– Durata dell’incarico: considerato il disposto di cui all’art. 18 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022, nonché il disposto di cui all’art. 5 del vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione, l’incarico viene conferito a decorrere dal 1.07.2025 e in ogni caso per la durata massima di anni 3.

L’incarico potrà essere rinnovato con le medesime formalità seguite in fase di determinazione dei criteri generali da parte dell’Ente, con atto scritto e motivato, fino alla scadenza del mandato amministrativo.

Nell’eventualità di periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell’incarico del Sindaco e le nuove nomine, colui al quale è stato conferito l’incarico continua a svolgere le funzioni in regime di *“prorogatio”*;

2. DI ASSEGNARE l'indennità di Responsabilità della funzione nella misura stabilita dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 16.06.2025
3. DI GARANTIRE l'indennità di Risultato in funzione del raggiungimento degli obiettivi di performance nel limite previsto dal vigente CCNL funzioni locali del 16/11/2022.

li, 25/06/2025

IL SINDACO  
*firmato digitalmente* Carlo Tappero